



LEXAMBIENTE

Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell' Ambiente

Fasc. 2/2024

**NOTA A CASSAZIONE PENALE, SEZ. I, N. 8598 DEL 27/2/2024 (UD. 11/12/2023).  
SPUNTI DI RIFLESSIONE SUL DELITTO DI INCENDIO BOSCHIVO**

**COMMENTARY ON JUDGEMENT CASSAZIONE PENALE, SEZ. I, N. 8598 DEL  
27/2/2024 (UD. 11/12/2023).  
FOOD FOR THOUGHT ON THE CRIME OF FOREST FIRE**

**di Mattia COLOMBO**

**Abstract.** A partire da una recente pronuncia, l'a. ricostruisce la struttura della fattispecie di incendio boschivo di cui all'art. 423-*bis* c.p., per domandarsi in primo luogo se si tratti di un reato plurioffensivo (incolumità pubblica e patrimonio forestale), e in secondo luogo, con riferimento a quest'ultimo bene giuridico, se, attraverso la nozione di "bosco" fornita dalla normativa e dalla giurisprudenza, sia possibile stabilire se si è di fronte ad un reato di danno o di pericolo.

**Abstract.** The article regards the crime of "forest fire" on art. 423-*bis* of the Italian Criminal Code and tries to give answer to the questions whether it protects also public safety, in addition to the environment, and whether it is a crime of danger or a crime of damage, considering the definition of "woods" provided by legislation and case-law.

**Parole chiave:** incendio boschivo, reati contro la pubblica incolumità, reati di pericolo.

**Key words:** forest fire, crimes against public safety, crimes of danger.



Cass. Sez. I n. 8598 del 27 febbraio 2024 (udienza 11 dic 2023)

**Massima:** *Se, da una parte, si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propagano con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone, dall'altra, il delitto di cui all'art. 423-bis c.p. è un reato di pericolo presunto, e non è necessario che l'evento si manifesti completamente, essendo sufficiente che sussista la potenzialità di sviluppo del fuoco appiccato, che assume natura di incendio quando presenta le predette caratteristiche in forma potenziale, manifestando cioè tendenza a diffondersi, difficoltà di spegnimento, possibilità di creare pericolo per la pubblica incolumità.*

**SOMMARIO:** 1. I fatti del procedimento e la decisione della Corte – 2. La fattispecie di incendio boschivo – 3. L'incendio boschivo come evento di pericolo per la pubblica incolumità – 4. L'oggetto del reato: il "bosco".

### 1. I fatti del procedimento e la decisione della Corte

Con la sentenza in commento<sup>1</sup>, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato non fondato il ricorso proposto dal difensore dell'imputato, condannato per il reato di cui all'art. 423-bis c.p. dalla Corte d'appello di Messina.

In particolare, nel corso del giudizio di merito, si appurava che l'imputato aveva appiccato un fuoco da almeno due punti di innesco ad un terreno di estensione pari a circa 2500 mq, caratterizzato dalla presenza di macchia mediterranea, "distruggendo ginestre spinose, felci e qualche piantagione"<sup>2</sup> tipica dei luoghi. Il tempestivo intervento delle forze dell'ordine aveva impedito il propagarsi delle fiamme a ulteriori porzioni di macchia<sup>3</sup>, ed era stato decisivo per identificare nell'imputato l'autore degli inneschi<sup>4</sup> e procedere immediatamente al suo arresto, interrompendone così l'azione criminosa. La motivazione che aveva portato alla condanna dell'imputato in grado d'appello si fondava "[sul]la potenzialità distruttiva dei due fuochi da lui accesi", stanti "le caratteristiche dell'area incendiata, che era scoscesa, esposta ai venti, coperta da vegetazione" (si evidenzia infatti che nel momento dell'accensione dei fuochi soffiava un forte vento di scirocco che aveva facilitato l'espandersi delle fiamme e alimentato la loro potenza

<sup>1</sup> Reperibile in *DeJure*.

<sup>2</sup> Così la sentenza in commento, al § 3.1 del *Considerato in Diritto*.

<sup>3</sup> Cfr. §§ 2.1 del *Ritenuto in Fatto* e 3.1 del *Considerato in Diritto*.

<sup>4</sup> Cfr. § 2 del *Considerato in Diritto*.



distruttiva)<sup>5</sup>. L'imputato aveva lamentato, ricorrendo per Cassazione, la mancata sussistenza del fatto tipico, non avendo il fuoco, da una parte, raggiunto la vastità di proporzioni, la tendenza a progredire e le difficoltà di spegnimento tipiche dell'"incendio", dall'altra non avendo interessato un'area boscata di vaste dimensioni. Nel respingere il ricorso, la Corte, oltre ad evidenziare come alcune delle questioni allegare richiedessero un nuovo accertamento dei fatti, precluso in sede di legittimità, ha ritenuto di attenersi al noto principio di diritto, ripreso dall'orientamento ormai consolidato in materia di incendio boschivo: pur non mettendo in discussione che "*si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propagano con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone*", ha affermato che il delitto di cui all'art. 423-bis c.p. ha natura di reato di pericolo presunto, e che non è necessario per l'integrazione della fattispecie che l'evento "*si manifesti completamente*", essendo sufficiente accertare la potenzialità di sviluppo del fuoco appiccato, il quale può definirsi "incendio" anche quando presenta i caratteri di esso in forma potenziale, ossia quando presenta "*tendenza a diffondersi, difficoltà di spegnimento, possibilità di creare pericolo per la pubblica incolumità*"<sup>6</sup>.

## 2. La fattispecie di incendio boschivo

L'art. 423-bis c.p., incrimina, a titolo di dolo (1° co.) e di colpa (2° co.), la condotta di chi "*cagiona un incendio su boschi, selve o foreste o zone di interfaccia urbano-rurale, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui*"<sup>7</sup>: il testo della norma è stato recentemente

<sup>5</sup> V. sempre § 3.1.

<sup>6</sup> *Ibidem*. Si richiamano le sentenze Cass. Sez. 1, n. 7332, del 28/1/2008, Porcu, e Cass. Sez. 1, n. 41927, del 25/11/2015, Zanarotto.

<sup>7</sup> Art. 423-bis c.p.: "[1°] Chiunque, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, cagiona un incendio su boschi, selve, foreste o zone di interfaccia urbano-rurale ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

[2°] Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

[3°] Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento.

[4°] Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

[5°] La pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso al fine di trarre profitto per sé o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi.

[6°] Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

[7°] Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti".



novellato dapprima con d.l. n. 120/2021, convertito con l. n. 155/2021<sup>8</sup>, e successivamente con d.l. n. 105/2023, convertito con l. n. 137/2023<sup>9</sup>.

Fin dalla sua genesi, la fattispecie, introdotta prima con d.l. n. 220/2000, convertito in legge n. 275/2000, e successivamente “confermata”, nell’ambito di un intervento legislativo organico<sup>10</sup> sulla materia degli incendi boschivi, dall’art. 11, l. n. 353/2000 (c.d. “legge quadro”)<sup>11</sup>, fu oggetto di discussioni in dottrina a proposito sia della natura, sia dell’oggetto di tutela penale. In particolare, una parte dei primi commentatori<sup>12</sup> ricavava dalla decisione del legislatore di far assurgere l’incendio boschivo da fattispecie di incendio aggravata, come previsto nel testo originario del 1930 all’art. 425, n. 5, c.p., a fattispecie autonoma - unitamente alla “dichiarazione d’intenti” contenuta nell’art. 1 della legge quadro, che prevede che tutte le disposizioni in essa contenute sono finalizzate “*alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita*” - l’intenzione di abbandonare il paradigma punitivo tipico dei reati di “comune pericolo” come l’incendio di cui all’art. 423 c.p., incentrati sulla tutela della pubblica incolumità, individuando invece, quale bene giuridico tutelato, il “bosco” stesso<sup>13</sup>.

Alcuni autori, valorizzando il disposto di cui all’art. 2 della “legge quadro”, che definisce l’“incendio boschivo” come “*un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o*

<sup>8</sup> Con la riforma del 2021 sono state introdotte disposizioni che regolano le pene accessorie e la confisca a seguito dell’accertamento del reato (artt. 423-ter e -quater) così come, nel testo dell’art. 423-bis, l’esimente riguardante i “*casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto*” (1° co.), le attenuanti per la collaborazione processuale (7° co.) e per la “*messa in sicurezza e, ove possibile, ripristino dei luoghi interessati*” (6° co.), nonché l’aggravante in caso di “*danno [...] a specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento*” (3° co.). Su questi aspetti si rinvia a RUGA RIVA, *Fuoco, bosco, animali: prime osservazioni sul novellato delitto di incendio boschivo (art. 423-bis c.p.)*, in *Leg. Pen.*, 14/12/2021; REYNAUD, *Il restyling del delitto d’incendio boschivo: limitate novità e nodi interpretativi irrisolti*, in questa *Rivista*, n. 4/2021, p. 85; TORTORELLI, *Simbolismo repressivo e strategie premiali nella riforma del reato di incendio boschivo*, in *Diritto agroalimentare*, n. 2/2022, pp. 386 ss.

<sup>9</sup> Nel 2023 il legislatore è intervenuto inasprendo le pene sia per il fatto doloso, sia per quello colposo, e introducendo l’aggravante di cui al 5° co., ed estendendo, inoltre, l’oggetto del reato alle “zone di interfaccia urbano-rurale”. Su queste modifiche, v. REYNAUD, in AA.VV., *Focus sulla recente novella in materia penale ambientale (d.l. 105/23 conv. in l. 137/2023)*, in questa *Rivista*, n. 4/2023, pp. 78-86.

<sup>10</sup> Oltre all’introduzione della fattispecie penale, in contrasto al fenomeno sono stati previsti, tra l’altro, il divieto di mutamento di destinazione d’uso del fondo interessato da “incendio boschivo”, con comminatoria di nullità dell’eventuale atto traslativo della proprietà che non richiami il detto divieto (art. 10); la pianificazione a livello regionale delle “attività di previsione, prevenzione e lotta attiva” contro il fenomeno (artt. 3 e 4); nonché gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi (art. 7).

<sup>11</sup> Sul travagliato iter di introduzione del reato di incendio boschivo nel nostro codice penale, v. specialmente SANTOLOCI, *La nuova legge sugli incendi boschivi. Luci e ombre di una riforma sofferta*, in *Dir. Giur. Agr. Alim. Amb.*, n. 4/2001, p. 234; nonché NUZZO, *Brevi appunti sul nuovo reato di “incendio boschivo”*, in *Cass. Pen.*, n. 9/2001, p. 2546.

<sup>12</sup> V. NUZZO, cit., § 3; CORBETTA, *Delitti contro l’incolumità pubblica*, in MARINUCCI-DOLCINI (diretto da), *Trattato di diritto penale*, Padova, 2003, I, p. 194; ID., *Il nuovo delitto di incendio boschivo: (poche) luci e (molte) ombre*, in *Dir. Pen. Proc.*, n. 9/2000, p. 1175; CUPELLI, *Il legislatore gioca col fuoco: gli incendi boschivi (art. 423-bis c.p.) fra emergenza e valore simbolico del diritto penale*, in *Ind. Pen.*, n. 1/2002, p. 192.

<sup>13</sup> Come testimonia altresì la Relazione di accompagnamento al d.l. n. 220/2000, dichiarato intento del governo era quello di “*reprimere efficacemente dli incendi boschivi che nei mesi estivi affliggono il nostro Paese*”.



*arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree*", evidenziavano la natura di pericolo concreto della fattispecie<sup>14</sup>, nel senso che già la condotta idonea a "cagionare" l'incendio, nel momento in cui generi detto "fuoco con suscettività a espandersi" sulle superfici indicate, sarebbe in sé meritevole della sanzione comminata: al giudice spetterebbe quindi il vaglio in concreto di tale idoneità distruttiva, e cioè il discernimento tra un fuoco "insuscettibile" di generare l' "incendio" sulle aree prese in considerazione, e uno invece per esse pernicioso in potenza<sup>15</sup>. Ma l'accostamento tra il dettato dell'art. 423-bis c.p., il quale, peraltro, non riproduce l'espressione "incendio boschivo" all'infuori della rubrica, e la nozione proposta dall'art. 2 della "legge quadro" non è pacifico tra i commentatori: fin da subito si è registrato un orientamento critico rispetto all'inquadramento della fattispecie nell'ambito dei reati di pericolo: si afferma infatti che l'ambito di applicazione del precetto penale, circoscritto a "*boschi, selve o foreste, ovvero [...] vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui*", è necessariamente più ristretto rispetto alla disposizione della "legge quadro", la quale, dal canto suo, definisce l'"incendio boschivo" agli effetti delle disposizioni non penali contenute nella medesima legge<sup>16</sup>.

Questi rilievi sono stati accolti da una parte della dottrina più recente<sup>17</sup>, che, aderendo a quanti rinvergono la finalità della tutela penale nella conservazione e nella difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale<sup>18</sup>, ricostruisce la fattispecie in chiave di danno<sup>19</sup>, con conseguente ammissibilità del tentativo<sup>20</sup>. Per quanto riguarda il rapporto tra il reato di incendio boschivo e quello di incendio comune di cui all'art. 423 c.p., sembra rimanere isolata, all'interno di questa corrente dottrinale, l'opinione che ravvisa il concorso formale<sup>21</sup> delle due fattispecie stante l'eterogeneità dei beni da essi tutelati, destinata a scontrarsi con la relazione unilaterale di specialità per specificazione che lega l'art. 423-bis all'art. 423, dal momento che, ex art. 15 c.p., ciò che rileva

<sup>14</sup> Così NOTARO, *Legge quadro in materia di incendi boschivi*, in *Leg. Pen.*, n. 3-4/2001, p. 638; MAZZI, *Nota a Cass. sez. I, n. 25935, del 30.4.2001*, in *Dir. Giur. Agr. Alim. Amb.*, n. 10/2002, II, p. 591.

<sup>15</sup> SANTOLOCI, cit., p. 237.

<sup>16</sup> Così CORBETTA, *Incendi boschivi: in vigore la legge quadro*, in *Dir. Pen. Proc.*, n. 1/2001, p. 52.

<sup>17</sup> V., in particolare, RUGA RIVA, *Diritto Penale dell' Ambiente*, Torino, 2021, p. 315.

<sup>18</sup> RAMACCI, *Diritto Penale dell' Ambiente*, Piacenza, 2017, p. 227.

<sup>19</sup> Così RUGA RIVA, cit., p. 316; CORBETTA, sub art. 423-bis, in MARINUCCI-DOLCINI-GATTA (a cura di), *Codice Penale commentato*, Padova, 2021, II, p. 2363; TASSINARI, *Artt. 423-425 – I delitti di incendio*, in CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA (a cura di), *Trattato di diritto penale, Parte Speciale*, IV, Torino, 2010, p. 60.

<sup>20</sup> Cfr. CORBETTA, sub art. 423-bis, cit., p. 2365, secondo cui "il delitto di incendio boschivo - doloso e colposo - si consuma nel momento in cui il fuoco, assumendo i caratteri dell'incendio, aggredisce un bosco, una selva, una foresta [...]. Con riguardo alla figura dolosa, il tentativo è ammissibile".

<sup>21</sup> CORBETTA, sub art. 423-bis, cit., p. 2365.



per escludere l'applicazione del criterio di specialità è “*la non identità della materia regolata dalle norme convergenti*” piuttosto che la diversità nell'oggetto della tutela penale<sup>22</sup>.

Altra dottrina, invece, prendendo le mosse dalla collocazione della fattispecie all'interno dei delitti contro la pubblica incolumità<sup>23</sup>, ritiene di dover ravvisare nell'art. 423-*bis* una fattispecie plurioffensiva<sup>24</sup>, nel senso che il verificarsi dell'incendio da una parte compromette il bene giuridico rappresentato dal patrimonio boschivo, dall'altra pone in pericolo la pubblica incolumità, per quest'ultimo profilo non risultando quindi affatto dissimile dalla fattispecie generale di incendio prevista all'art. 423 c.p. Il pericolo contro l'incolumità pubblica, infatti, sarebbe “insito” nella nozione di incendio<sup>25</sup>. In questa prospettiva, si è affermato che la giurisprudenza chiamata ad applicare l'art. 423-*bis* c.p., dovrà necessariamente fare riferimento alla definizione di incendio boschivo di cui all'art. 2 della legge quadro, stante la tipizzazione del peculiare evento di incendio, in cui si iscrive il pericolo per la pubblica incolumità, caratterizzato in particolare dalla diffusività e potenzialità ad espandersi su aree boscate<sup>26</sup>.

Non sorprende quindi l'orientamento giurisprudenziale richiamato nella sentenza in commento e diffusosi proprio a partire dall'intervento organico del legislatore del 2000 sulla materia degli incendi boschivi<sup>27</sup>. È affermazione ricorrente, infatti, che, data la definizione di “incendio boschivo” che si ricava dalla legge quadro, ossia un “*fuoco con suscettibilità di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree*”, “*ciò che essenzialmente rileva non è la dimensione delle fiamme all'atto della constatazione della loro presenza, quanto la loro potenzialità espansiva*”<sup>28</sup>. Di conseguenza, non ha nessun valore nella ricostruzione del fatto tipico la circostanza che le fiamme non abbiano

<sup>22</sup> GARGANI, *Delitti contro la pubblica incolumità*, in GROSSO-PADOVANI-PAGLIARO (a cura di), *Trattato di diritto penale*, IX, Milano, 2008, p. 263. Nello stesso senso, v. REYNAUD, in *Focus sulla recente novella in materia penale ambientale*, cit., p. 84.

<sup>23</sup> V. ad esempio, GARGANI, cit., p. 254, il quale richiama la Relazione Appiani al Codice Rocco, p. 320, a proposito della fattispecie aggravata di incendio a boschi, selve o foreste, in quanto il fuoco appiccato in questi luoghi “*presenta [...] maggiore pericolo di insidiosità*”.

<sup>24</sup> Così FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, I, Bologna, 2008, p. 504; v. anche DI NARDO-DI NARDO, *I reati ambientali*, Padova, 2006, p. 74; POMPEI, sub art. 423-*bis*, in GIUNTA (a cura di), *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, Padova, 2007, p. 1669.

<sup>25</sup> IURLARO, *L'incendio boschivo*, in CORNACCHIA-PISANI (a cura di), *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Bologna, 2018, p. 372.

<sup>26</sup> GARGANI, cit., p. 256. Similmente, v. POMPEI, cit., p. 1669.

<sup>27</sup> V. Cass. Sez. 1, n. 25935, del 30/4/2001, Cassavia, in *Cass. Pen.*, n. 2/2002, pp. 594 ss., con nota di NUZZO, *Prime applicazioni della norma sull'incendio boschivo*, la quale, ritenendo che alla nozione di “bosco” potesse assimilato il concetto di “bosaglia”, ricava un argomento interpretativo in tal senso proprio dal citato art. 2 della “legge-quadro”, norma “*della quale – sostiene – non può negarsi la rilevanza penalistica atteso che l'art. 11.1 della stessa [legge] riproduce nuovamente il medesimo testo dell'art. 423-*bis* c.p., già introdotto con le misure emergenziali del citato decreto-legge n.220 del 2000 per la repressione degli incendi boschivi*”; conf. Cass. Sez. 1, n. 7332, del 28/1/2008, Porcu.

<sup>28</sup> Cass. Sez. 1, n. 35754, del 2/4/2021.



investito effettivamente superfici ricoperte dal bosco (a prescindere quindi da quanto la nozione di “bosco” possa poi essere ampliata alla luce dello scopo di tutela della norma, aspetto di cui si tratterà *infra*), dal momento che il giudice si trova vincolato semplicemente a valutarne la “susceptività ad espandersi” in tali aree, considerate le circostanze di luogo e tempo del caso concreto (come l’effettiva vicinanza al bosco o la presenza di vento)<sup>29</sup>: e se si appura che, grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine o dei vigili del fuoco, il danno non si è verificato, oppure che la superficie effettivamente arsa è di dimensioni molto ridotte, questo non fa che confermare la potenzialità nociva dell’“incendio”<sup>30</sup>. Accanto a queste considerazioni, che sembrerebbero inquadrare la fattispecie nel novero dei reati di pericolo concreto, ponendo in capo al giudice la verifica sulla potenzialità espansiva del fuoco innescato, la sentenza in commento qualifica esplicitamente la fattispecie di incendio boschivo come reato di pericolo presunto, posta, analogamente a quella di incendio di cui all’art. 423 c.p., a tutela della pubblica incolumità<sup>31</sup>.

La riflessione dottrinale, qui sinteticamente riportata, e l’esperienza giurisprudenziale intorno al reato di incendio boschivo, cui contribuisce anche la sentenza in nota, portano quindi l’interprete a confrontarsi con due fondamentali interrogativi: in primo luogo, qual è il ruolo che la tutela della pubblica incolumità gioca nel definire il bene giuridico protetto dalla norma, e se sia quindi possibile interpretare la fattispecie in chiave plurioffensiva. In secondo luogo, ci si domanda se è possibile fissare dei parametri attraverso cui definire il bene giuridico rappresentato dal “patrimonio boschivo nazionale”, e, sulla base di ciò, se l’incendio boschivo costituisca un reato di pericolo o di danno rispetto a detto bene.

### **3. L’incendio boschivo come evento di pericolo per la pubblica incolumità**

Come è noto, il reato di incendio su cosa altrui, di cui all’art. 423, 1° co., c.p., costituisce nell’originario impianto codicistico un esempio di delitto “di comune pericolo”, nel senso che il legislatore discrezionalmente individua in un determinato evento (in questo caso, l’incendio) un

---

<sup>29</sup> Cfr. Cass. Sez. 1, n. 1005, del 30/10/2018 (dep. 2019); Cass. Sez. 1, n. 48292, del 21/6/2018; Cass. Sez. 1, n. 34783, del 27/2/2018; nonché, più di recente, Cass. Sez. 1, n. 30175, del 21/4/2023, e Cass. Sez. 1, n. 6156, del 1/2/2023. Nella giurisprudenza di merito, v. App. Cagliari, Sez. 1, n. 243, del 9/3/2020; Trib. Messina, del 13/8/2008, tutte in *DeJure*.

<sup>30</sup> V., oltre alla sentenza in commento, Cass. Sez. 1, n. 41927, del 25/11/2015 (dep. 2016), Zanarotto; Cass. Sez. 1, n. 177, del 30/11/2010.

<sup>31</sup> Cfr. sempre § 3.1 del Considerato in Diritto. Nella giurisprudenza di merito, si v. Trib. Nocera Inferiore, n. 1056, del 8/10/2020, reperibile su *DeJure*, la quale richiama “*il costante orientamento della giurisprudenza che afferma la natura di reato di pericolo presunto dell’art. 423 c.p. (e analogamente dell’art. 423-bis c.p. attesa l’evidenziata omogeneità strutturale), per il quale non occorre il concreto accertamento del rischio per l’incolumità pubblica, posto che la pericolosità della condotta è già stata valutata ex ante dal legislatore*”. Meno recentemente, si v., nello stesso senso, Cass. Sez. 4, n. 44670, del 18/10/2011; nonché Cass. Sez. 1, n. 6961, del 11/1/2006.



fattore generale<sup>32</sup> di pericolo per la pubblica incolumità, “*caratterizzato dalla tipica, qualificata possibilità che le persone si trovino coinvolte nella sfera d’azione dell’evento disastroso descritto dalla fattispecie, esposte alla sua forza distruttiva*”<sup>33</sup>. Vi è dunque, nella concezione tradizionale del modello d’incriminazione incentrato sul “comune pericolo”, la presunzione *iuris et de iure*<sup>34</sup> dell’esistenza di un pericolo per la pubblica incolumità a fronte del verificarsi dell’evento tipico: in questi reati, cioè, il legislatore seleziona un evento che non costituisce oggetto di alcuna valutazione prognostica (né compiuta *ex ante* da lui stesso, né affidata al giudice sulla base del caso concreto). Questo evento, dunque, non riveste in realtà alcuna funzione critica rispetto al bene giuridico oggetto di tutela nel contesto del fatto tipico, poiché “*il rapporto con l’interesse suscettibile di essere leso si risolve nella ratio dell’incriminazione, non caratterizzando alcun elemento della fattispecie*”<sup>35</sup>: il pericolo non è, dunque, un elemento riscontrabile nella realtà, immanente rispetto all’evento (o nella condotta del reo), ma costituisce “concetto di relazione”, poiché rappresenta il nesso tra l’accertamento di tali fatti e la prospettata lesione per il bene giuridico protetto<sup>36</sup>. In questo

<sup>32</sup> Come si esprime GARGANI, cit., 211, in riferimento all’evoluzione storica della fattispecie: “*Tradizionalmente, il combinarsi del danno al pericolo, che è alla base del pericolo comune, si realizza in modo particolarmente evidente in materia di incendio, giacché qui la fonte del pericolo comune non è rappresentata dall’azione di appiccamento del fuoco a qualsiasi oggetto, bensì dall’abbruciamento di cose le cui qualità specifiche – generalmente – l’estensione degli effetti distruttivi oltre l’ambito dell’oggetto immediatamente attaccato, cosicché tale “generale pericolosità” è ritenuta sufficiente perché si possa ritenere già consumato il delitto*”.

<sup>33</sup> Cass. Sez. 4, n. 15444, del 18/1/2012.

<sup>34</sup> Cass. Sez. 4, n. 10388, del 9/4/1991, Bonetto. In dottrina, v. BATTAGLINI-BRUNO, voce *Incolumità pubblica (delitti contro la)*, in *Nuovo. Dig. It.*, VIII, Torino, 1962, p. 557; SAMMARCO, voce *Incolumità pubblica (reati contro la)*, in *Enc. Dir.*, XXI, Milano, 1971, p. 34.

<sup>35</sup> Così PADOVANI, *Diritto penale della prevenzione e mercato finanziario*, in *Riv. It. D.P.P.*, n. 3/1995, p. 637, sui reati di c.d. “pericolo presunto”, i quali divergerebbero da quelli di pericolo “concreto” e “astratto” in virtù della presenza di una “soglia di pericolo”, “*contrassegnata da un elemento della fattispecie che definisce in modo obiettivo la soglia di punibilità della condotta rispetto all’evento offensivo che determinerebbe la lesione del bene*”; similmente, v. DONINI, in *Teoria del reato: un’introduzione*, Padova, 1996, p. 183, che afferma: “*in questi reati [...] la conformità della condotta allo schema legale formalmente descrittivo è l’unico accertamento oggettivo del giudice. Nessuna discrezionalità è ammessa nell’apprezzare il grado di pericolosità e di immediatezza della condotta rispetto al possibile – ma ‘eccentrico’ – evento*”. Per un’impostazione diversa, v. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, Milano, 1990, pp. 230 e 282 ss., che sottolinea come, mentre “astrarre” significa “giudicare un fatto per quelle proprietà generali che esso ha in comune con altri fatti simili”, viceversa con “presumere” si intenderebbe “equiparare” a certi fatti, altri, da essi diversi, al fine di applicare loro la medesima disciplina. In questo senso, le fattispecie di comune pericolo sembrano rispondere maggiormente al paradigma dei reati di “pericolo astratto” piuttosto che di “pericolo presunto”, il quale consisterebbe “*nella deduzione di un fatto ignoto da uno noto sulla base dell’esperienza comune, ossia sull’attribuzione al caso regolato di qualità desunte da un modello vincolante, al fine di dare una regolamentazione uniforme a certi rapporti senza appurare la natura della realtà presunta*”. Sul tema, v. altresì ANGIONI, *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Milano, 1983, pp. 109 ss.

<sup>36</sup> BELL, *Pericolo e incolumità pubblica*, Rimini, 2015, pp. 22-26. Cfr. anche ANGIONI, *Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale. La struttura oggettiva*, Milano, 1994, pp. 9-38, che identifica la struttura della relazione di pericolo con quella di probabilità della verifica di effetti negativamente connotati in base all’ordinamento; v. in part. p. 18: “*Nella realtà, come non esistono pericoli ma entità pericolose, così non esistono entità pericolose che esauriscono in sé stesse questa caratteristica dell’essere pericolose, ma esistono solo entità che sono pericolose nei confronti di qualcos’altro e che in quanto tali possono produrre effetti negativi*”.





senso, l'incendio è evento di pericolo rispetto alla pubblica incolumità, poiché ad esso si attribuisce giuridicamente potenzialità lesiva per tale bene.

Già da tempo la dottrina evidenzia, con riferimento ai reati di pericolo presunto, il fondamentale problema dell'eventuale innocuità (assenza di pericolosità) della condotta illecita<sup>37</sup>.

La Corte costituzionale, che in due occasioni si è pronunciata sulla legittimità costituzionale della fattispecie di incendio<sup>38</sup>, ha stabilito che la presunzione legislativa di pericolo per l'incolumità pubblica da cui muove l'incriminazione “*in tanto si giustifica, sul piano logico-giuridico, in quanto l'elemento materiale del delitto [...] e cioè il fuoco-incendio abbia caratteristiche tali da renderne deducibile in via normale il pericolo per la pubblica incolumità*”<sup>39</sup>. Dunque, nell'identificare l'evento cui la fattispecie legale ricollega la presunzione di pericolo, l'interprete non potrà prendere in considerazione fatti che non si rivelino in alcun modo adeguati a minacciare il bene giuridico della pubblica incolumità. Partendo da questo presupposto, si è affermato nella giurisprudenza più recente in materia di “disastri” nei trasporti (soprattutto ferroviari, aerei o marittimi) il criterio interpretativo della “contestualizzazione dell'evento”, in forza del quale, ad esempio, “*non integra reato qualsiasi precipitare a terra [da parte di un aeromobile] governato dalla sola forza di gravità [...] ovvero [...] qualsiasi naufragio o sommersione di nave, ma va accertato, alla luce degli elementi concretamente determinatisi, quali le dimensioni del mezzo, il numero dei passeggeri [...] il luogo effettivo della caduta o del naufragio, l'espansività e la potenza del danno materiale, se il fatto era in grado di esporre a pericolo l'integrità fisica di un numero potenzialmente indeterminato di persone*”<sup>40</sup>. Sembra quindi di poter affermare che l'accertamento in concreto della verifica dell'evento secondo determinati indicatori comporta un mutamento della configurazione classica del modello d'incriminazione incentrato sulla presunzione di pericolo: esso,

<sup>37</sup> GRASSO, *L'anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato*, in *Riv. It. D.P.P.*, n. 3/1986, p. 705.

<sup>38</sup> Corte cost., n. 286, del 19/12/1974, e Corte cost., n. 71, del 16/7/1979.

<sup>39</sup> Così Corte cost., n. 71, del 16/7/1979. Lo stesso schema è stato adottato dalla giurisprudenza costituzionale nella sua elaborazione del contenuto e dei limiti principio di offensività, sempre a proposito di fattispecie di pericolo presunto, v. ad esempio Corte cost. 333/1991, n. 133/1992, n. 360/1990, n. 296/1996 e n. 109/2016 in materia di detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti; Corte cost. n. 265/2005 e n. 225/2008, in tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Per un'analisi recente, v. WOHLER, *Quale tipo legislativo di pericolo preclude all'interprete il suo accertamento concreto in concreto, e in quali limiti?*, nota a Cass. Sez. 4, n. 12631, del 20/12/17, e a Cass. Sez. 4, n. 35840, del 30/9/2021, in *Cass. Pen.*, n. 11/2022, pp. 3908 e ss.

<sup>40</sup> Cass. Sez. 4, n. 12631, del 20/12/2017, in *Cass. Pen.*, n. 11/2022, p. 3908, con nota di WOHLER, cit. Similmente, v. Cass. Sez. 4, n. 36639, del 19/6/2012, e Cass. Sez. 4, n. 5397, del 20/4/2014: “*Anche in ipotesi di pericolo astratto occorre che il giudice ordinario verifichi che la situazione di pericolo, che comunque rappresenta il presupposto al quale si ricollega la fattispecie in esame, presenti una pur apprezzabile concretezza, in qualche modo idonea a generare una condizione di pericolo per la pubblica incolumità, nel senso di potenziale idoneità a determinare una situazione di pericolo per la vita*”; conf. Cass. Sez. 4, n. 46876, del 7/11/2019, e Cass. Sez. 4, n. 50222 del 3/12/2019.



invero, sembra avvicinarsi molto, se non addirittura coincidere, con quello demandato al giudice nelle fattispecie di pericolo concreto<sup>41</sup>.

Per quanto qui interessa, è determinante che a tale mutamento è legata a doppio filo l'ammissibilità stessa delle presunzioni legislative di pericolosità<sup>42</sup>. Nel giudizio di pericolo, così, devono comunque ricadere, sia che lo si intenda a base parziale, sia a base totale<sup>43</sup>, quelle circostanze del caso concreto che rendano conto della potenzialità lesiva del fatto per delle persone, sia pure in numero indeterminato<sup>44</sup>. Così, proprio alla luce di questo doveroso avvicinamento delle fattispecie di comune pericolo al paradigma dei reati di pericolo concreto, si rischia, sul piano teorico, di rendere inconciliabile la tutela del patrimonio boschivo con quella dell'incolumità pubblica, poiché l'esame in concreto della messa in pericolo di quest'ultima potrebbe inibire, in caso di esito negativo, l'operatività dell'intera fattispecie<sup>45</sup>. Anche tenendo conto di circostanze non conoscibili per l'agente, è infatti teoricamente possibile che un incendio non si riveli in sé pericoloso per la pubblica incolumità. Si pensi, ad esempio, all'incendio divampato in un bosco posto in un territorio selvaggio, di difficile accesso per l'uomo: in un caso dove il danno ambientale sarebbe ancor più grave, vista la caratteristica integrità di un simile habitat, la fattispecie risulterebbe paradossalmente difficilmente applicabile, in considerazione della bassa probabilità del fatto di causare nocumento a persone.

Esula dal proposito di questo contributo proporre delle soluzioni nel mutevole dibattito sul senso, alla luce dell'elaborazione interpretativa dei principi costituzionali che vincolano il legislatore penale, di distinguere ancora, nei reati c.d. "di comune pericolo", tra accertamento in

---

<sup>41</sup> Non a caso, proprio su questa base la Corte costituzionale ha respinto i dubbi sulla legittimità della differenziazione, in ipotesi irragionevole e contraria all'art. 3 Cost., nell'accertamento del pericolo tra incendio su cosa propria e incendio su cosa altrui: cfr. Corte cost., n. 286 del 19/12/1974: " *tenendo anche conto che per la sussistenza dei reati di naufragio e di incendio di cosa aliena è necessario che si verifichi un evento che possa qualificarsi, appunto, naufragio od incendio, cioè un evento tale che sia potenzialmente idoneo - se pur non concretamente - a creare la situazione di pericolo per la pubblica incolumità (per l'incendio sono richieste la vastità, la violenza, la capacità distruttiva, la diffusibilità del fuoco), il diritto vivente finisce, se non con l'identificare, certo col ravvicinare assai le fattispecie - di cui si assume la disparità - di un naufragio o di un incendio posti in essere su cosa altrui oppure su cosa propria*".

<sup>42</sup> V. FIANDACA, *La tipizzazione del pericolo*, in *Dei delitti e delle pene*, 1984, p. 463.

<sup>43</sup> Per questo dibattito si rinvia a BELL, cit., pp. 49-56.

<sup>44</sup> Così MARINUCCI-DOLCINI-GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2020, p. 263.

<sup>45</sup> Così CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., p. 207. Diversamente, parte della dottrina che sostiene la plurioffensività della fattispecie di incendio boschivo recupera il significato originario della presunzione legislativa di pericolosità proprio per evitare che l'incriminazione di fatti di grave lesione per il patrimonio boschivo possa essere esclusa sulla base dell'assenza di un pericolo per la pubblica incolumità, affermando che " *a fronte di un evento come quello considerato dalla norma incriminatrice [...] sarebbe da ritenersi in re ipsa [non solo] l'offesa al patrimonio boschivo, ma pure, quantomeno nell'ottica del pericolo presunto, quella alla pubblica incolumità delle persone che eventualmente si trovino nel perimetro tutelato dalla norma incriminatrice, sicché, se, ai fini dell'integrazione del reato, non sarà necessario accertare che questa sia stata davvero posta in pericolo, tale ultimo disvalore penale è da ritenersi già considerato dalla fattispecie in esame*" (così REYNAUD, *Il restyling del delitto d'incendio boschivo*, cit., p. 90).



astratto e in concreto del pericolo<sup>46</sup>. Cionondimeno, qualora si assuma che la figura di reato di incendio boschivo sia posta anche a tutela della pubblica incolumità, occorrerà comunque, nel procedimento ermeneutico, delimitare l'area di rilevanza penale in modo da selezionare i fatti dal significato "inequivocabilmente offensivo" per l'integrità fisica delle persone, proprio dal momento che solamente tali fatti, come si è visto, sono oggetto della connotazione legislativa di pericolosità<sup>47</sup>: *"se una determinata fattispecie è posta per evitare che si verificano pericoli, come è possibile che, nell'applicarla, il giudice non debba accertare, se non il verificarsi di un pericolo, almeno l'attitudine del fatto a creare pericolo?"*<sup>48</sup>. Dunque, solo un'interpretazione dell'evento di "incendio boschivo" che comporti una selezione di fatti idonei<sup>49</sup> a mettere a repentaglio la pubblica incolumità potrebbe giustificare l'applicazione di questa fattispecie finalizzata alla tutela di tale bene, rischiando, come si è visto, di sacrificare l'oggetto di tutela primario della fattispecie, da individuarsi nel patrimonio boschivo. È pur vero che istanze di tutela della pubblica incolumità non sono estranee alla fattispecie, ma sembrano rimanere confinate o nella previsione dell'aggravante di messa in pericolo di edifici di cui al 3° co.<sup>50</sup>, oppure, al più, nella recente integrazione dell'oggetto del reato, accanto a "boschi, selve e foreste", da parte delle "zone di interfaccia urbano-rurale", le quali sono definite dall'art. 2, co. 1°-bis, l. n. 353/2000, come *"zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta"*<sup>51</sup>. L'esigenza di fornire una protezione anche alla pubblica incolumità, proprio perché assente nella fattispecie base di incendio cagionato su "boschi, selve o foreste", deve

<sup>46</sup> Per un'impostazione critica, v. ad esempio LAI, voce *Incolunità pubblica (reati contro la)*, in *Enc. giur. Treccani*, XVI, Roma, 1989, p. 5: *"In tutte [le] ipotesi non potrà negarsi il rilievo imprescindibile dell'accertamento volto a stabilire l'effettiva esistenza del pericolo ai fini della verifica di conformità del fatto al modello legislativo: per giunta tale accertamento dovrà essere effettuato in concreto, fondandosi sulla realtà effettiva e sulla base di regole di esperienza"*.

<sup>47</sup> Cfr. PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, Milano, 2020, p. 272: *"È necessario che il fatto di reato corrisponda, nel suo significato e non soltanto nella mera apparenza, al fatto descritto nella fattispecie legale: e, poiché la fattispecie è posta a tutela di un bene, vera corrispondenza tra il significato della fattispecie legale e il significato del fatto si avrà soltanto se il fatto offende l'interesse che la legge vuole tutelare"*. Anche nella ricostruzione offerta da ANGIONI, ne *Il pericolo concreto*, cit., pp. 223-228, si evidenzia, per quanto concerne i reati di pericolo astratto, la necessità dell'accertamento del disvalore del rischio c.d. "situazionale" a connotazione della condotta del reo, in quanto elemento *"presente in tutti i reati"* e *"costituente il minimum di offesa penalmente rilevante"* (cfr. p. 226).

<sup>48</sup> PARODI GIUSINO, cit., p. 226.

<sup>49</sup> FIANDACA-MUSCO, cit., p. 502.: *"un modo per superare (o comunque attenuare) la presunzione di pericolo esiste, ed invero consiste nel recuperare la dimensione della pericolosità (effettiva) in sede di interpretazione teleologica"*.

<sup>50</sup> La correlazione tra messa in pericolo di edifici e tutela della pubblica incolumità, data la probabilità che in essi possano trovarsi persone al momento dell'incendio, si ritrova nella maggior parte dei commentatori (v. per tutti, POMPEI, cit., p. 1672). Ritieni invece che anche costruzioni che si trovino all'interno della foresta facciano parte della nozione di "bosco" utile ai fini penali CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., p. 210.

<sup>51</sup> A proposito di questa recente modifica, v. REYNAUD, in *Focus sulla recente novella in materia penale ambientale*, cit., pp. 84-85, il quale afferma che, anche quando l'incendio dovesse intaccare soltanto le zone di interfaccia urbano-rurale, parimenti deve sussistere una lesione del bene giuridico rappresentato dal patrimonio boschivo, con ciò essendo insufficiente la mera messa in pericolo della pubblica incolumità.



considerarsi, anche in quegli elementi del dettato normativo in cui si ritenga sussistere, di fatto ancillare rispetto allo scopo di tutela principale, incentrato sul patrimonio boschivo<sup>52</sup>.

Queste ragioni di politica criminale e di ordine sistematico, che gettano un'ombra sull'opportunità di configurare la fattispecie di cui all'art. 423-*bis*, 1° co., in chiave plurioffensiva<sup>53</sup>, devono a parere di chi scrive ritenersi assorbenti rispetto a quanto si è argomentato in dottrina in favore della classificazione della fattispecie come delitto di comune pericolo, nonostante la sua collocazione nel codice all'interno del titolo ad essi dedicato. Conseguentemente, si ritiene che il reato di "incendio boschivo" sia posto a tutela esclusivamente del patrimonio boschivo nazionale; a fronte di ciò, ci si deve domandare se questa tutela copra soltanto condotte direttamente lesive, oppure se si estenda anche ad atti che possano costituire un mero pericolo per l'integrità di tale bene, e, per rispondere a questo interrogativo, sembra fondamentale in primo luogo concentrarsi sulla nozione di "bosco" quale oggetto materiale del reato.

#### 4. L'oggetto del reato: il "bosco"

Si intende infatti in questo contributo aderire all'opinione di quanti, contrariamente alla giurisprudenza prevalente, non ritengono bastevole affidarsi alla nozione di "incendio boschivo" offerta dall'art. 2 della "legge-quadro", non solo perché tale espressione è richiamata solo nella rubrica ma non nel testo della disposizione incriminatrice di cui all'art. 423-*bis* c.p., ma anche e soprattutto perché tale definizione, lungi dal determinare cosa si intenda per "bosco", "selva" o "foresta" (quanto cioè costituisce oggetto materiale dell'evento di incendio), conduce ad interpretare il reato in chiave di pericolo concreto per il patrimonio boschivo, mentre la fattispecie<sup>54</sup> richiede una vera e propria lesione di tale bene giuridico, e non la sua semplice messa in pericolo. Si tratterebbe, insomma, di un reato di danno.

Si è affermato, argomentando invece per la ricostruzione della fattispecie in chiave di pericolo, che la soluzione interpretativa ottimale sarebbe quella di trovare una "convergenza" tra la

<sup>52</sup> Nello stesso senso, v. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., pp. 316-317.

<sup>53</sup> Già prima della novella del 2000, che ha portato l'incendio boschivo ad assurgere come figura autonoma di reato, è stato sostenuto in dottrina, a proposito dell'intera categoria dei reati di comune pericolo, proprio partendo dallo studio delle circostanze aggravanti a compendio delle fattispecie di cui agli artt. 423 e 424 c.p. (fra le quali quella di cui all'art. 425, n. 5, riguardante "boschi, selve o foreste"), che "l'oggettività giuridica [nelle fattispecie a tutela della pubblica incolumità] [è] strutturata in maniera espressamente più articolata e complessa di quanto prima facie possa apparire: l'incolumità pubblica, infatti, non è sempre, o quantomeno, non è esclusivamente l'oggetto della tutela apprestata dalle disposizioni incriminatrici che concernono appunto [...] l'incolumità pubblica. Non si può, a questa stregua, consentire, con quanti affermano, pur nella diversità delle formulazioni, che nei reati contro l'incolumità pubblica l'oggetto giuridico venga a coincidere interamente ed esaustivamente con l'interesse all'incolumità pubblica" (così LAI, cit., p. 2; cfr., per quanto riguarda la figura di incendio su "boschi, selve o foreste", CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., p. 194).

<sup>54</sup> La quale si incentra, come noto, sulla verifica di un incendio "su boschi, selve o foreste [...]".



nozione di incendio di cui al citato art. 2 della legge quadro e quella di cui alla fattispecie generale dell'art. 423 c.p., lasciando che la maggiore ampiezza della prima si traduca in un'estensione dell'oggetto materiale del reato di cui all'art. 423-bis<sup>55</sup>. Ebbene, è opinione di chi scrive che, al contrario, la fattispecie, per risultare veramente incisiva rispetto alla finalità che ne ha ispirato l'introduzione all'interno di un articolato sistema di tutela del patrimonio boschivo, debba essere interpretata in modo da circoscrivere e specificare il più possibile il suo oggetto<sup>56</sup> in armonia con gli altri strumenti di protezione previsti nell'ordinamento.

Si ritiene opportuno, dunque, focalizzarsi sull'oggetto della condotta criminosa, ossia il "bosco". La giurisprudenza penale, già da prima della novella del 2000 in cui l'incendio boschivo è passato da aggravante speciale del reato d'incendio a fattispecie autonoma, adottava una nozione invero alquanto precisa di "bosco", inteso come "*superficie di notevole estensione, sulla quale crescono, naturalmente o con processo artificiale, alberi e arbusti, cedui o non cedui, incluse anche le macchie e le zone non fornite di essenze arboree, ma dove esistono ceppaie, polloni o piantonai immessi a scopo di rimboschimenti*"<sup>57</sup>. A ciò ha fatto seguito una concezione di bosco quale bene determinato in base a fattori ecologici<sup>58</sup>, che si conserva ancora oggi in giurisprudenza nella ricorrente affermazione per cui "*l'elemento oggettivo [del reato di incendio boschivo] può riferirsi anche ad estensioni di terreno a "boscaglia", "sterpaglia", "macchia mediterranea", atteso che l'intento del legislatore è quello di dare tutela ad entità naturalistiche indispensabili alla vita*"<sup>59</sup>.

Di diverso tenore sembra la definizione inserita nella disciplina organica oggi vigente in materia forestale (si tratta del d. lgs. 34/2018, "testo unico in materia di foreste e filiere forestali", noto come "testo unico delle foreste", che ha sostituito il d. lgs. 227/2001)<sup>60</sup>. Da una parte, la

<sup>55</sup> Così POMPEI, cit., p. 1669.

<sup>56</sup> Cfr. Cass. Sez. 1, n. 48292, del 21/6/2018: "*Per la configurazione dell'incendio boschivo è necessaria la contestuale sussistenza di un elemento oggettivo afferente alle caratteristiche morfologiche dell'area a cui si appiccano le fiamme*".

<sup>57</sup> Cass. Sez. 1, n. 742, del 20/1/1988, Carta.

<sup>58</sup> V. Cass. Sez. 3, del 12/2/1993, Quartiero, in *Riv. Giur. Ed.*, 1993, I, p. 1218, che individua nel bosco un "*patrimonio naturale con una propria individualità, un ecosistema completo, comprendente tutte le componenti quali suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, aria, clima e microclima, formazioni vegetali (non solo alberi ad alto fusto, di una o più specie, ma anche erbe e sottobosco), fauna e microfauna, nelle loro reciproche profonde interrelazioni, e quindi non solo l'aspetto estetico-paesaggistico di più immediata percezione nel comune sentimento. Il bosco è una realtà naturale vivente, cioè qualcosa di più di una semplice proiezione estetica*".

<sup>59</sup> Cass. Sez. 1, n. 31345, del 6/10/2020; cfr. anche Cass. Sez. 1, del 4/3/2008, Di Girolamo, cit.; Cass. Sez. 1, n. 23411, del 24/3/2015, Grammatico; Cass. Sez. 1, n. 28275, del 29/1/2018. Propendono altresì per non distinguere tra propagazione in superfici prive di alberi e caratterizzate dalla presenza di soli arbusti, come "la macchia mediterranea", ai fini dell'elemento oggettivo dell'"incendio su boschi, selve o foreste", Cass. Sez. 1, n. 25935, del 26/6/2001, cit.; Cass. Sez. 3, del 27/5/2003, in *Riv. Pen.*, 2004, p. 207; nonché la più risalente Cass. Sez. 1, del 1/10/1987, in *Riv. Pen.*, 1988, p. 1110.

<sup>60</sup> V. FERRUCCI, *Le novità introdotte dal d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34*, in FERRUCCI (a cura di), *Diritto forestale e ambientale*, Torino, 2018, pp. 1 ss. Sulla disciplina previgente, v. CRISTIANI, *Il bene forestale come bene di produzione*, in CROSETTI-FERRUCCI (a cura di), *Manuale di diritto forestale e ambientale*, Milano, 2008, pp. 427 ss.; BOLOGNINI, *Il bosco e la disciplina forestale*, in COSTATO-GERMANÒ-ROOK BASILE (a cura di), *Trattato di*



nozione di “bosco”, ribadita la tradizionale equiparazione dei termini “bosco”, “selva” e “foresta” (art. 3, 1° co.)<sup>61</sup>, è limitata, “*per le materie di competenza esclusiva dello Stato*”, “[al]le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione”, che presentino gli stessi requisiti dimensionali individuati dalla previgente normativa<sup>62</sup> (art. 3, 3° co.). Dall'altra, è il legislatore stesso a selezionare, sempre “per le materie di competenza esclusiva dello Stato”, le “aree assimilate a bosco” (art. 4), tra cui rientrano: “*le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della macchia mediterranea, riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati [...] dalle regioni e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco*” (lett. a))<sup>63</sup>. Nel successivo art. 5 vi è, infine, un elenco di aree “escluse” dalla definizione normativa di bosco.

La positivizzazione della nozione di “bosco” ha segnato l'affrancamento della tutela forestale da una funzione meramente conservativa di un patrimonio collettivo: la normativa a tutela delle aree “coperte da foreste o da boschi”<sup>64</sup>, indipendentemente dalle caratteristiche dimensionali,

---

*diritto agrario*, II, Torino, 2011, pp. 126 ss. Con particolare riferimento all'esigenza di garantire molteplicità di tutele la nuova disciplina si è trovata a rispondere, v. CROSETTI, *Beni forestali, ambiente, territorio e paesaggio nel nuovo T.U.F.*, in *Riv. Giur. Ed.*, n. 2/2019, II, p. 113.

<sup>61</sup> V. BOLOGNINI, cit., p. 127. Nella letteratura penalistica, cfr. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 316.

<sup>62</sup> Ossia estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.

<sup>63</sup> Per completezza, si riportano anche, quali “aree assimilate a bosco”: “[...] b) i fondi gravati dall'obbligo di rimboscamento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversità, di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale; c) i nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi di intervento compensativo di cui all'articolo 8, commi 3 e 4; d) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati; f) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi”.

<sup>64</sup> Cfr. art. 142, lett. g), d. lgs. 42/2004, che rimandando espressamente alla definizione contenuta nel d. lgs. 227/2001, richiama oggi il nuovo “testo unico”. A proposito di questa formulazione, ripresa dal c.d. “decreto Galasso” (d.l. n. 312/1985), nel testo approvato in sede di conversione (l. n. 431/1985), si è affermato in dottrina che “[i]l “bello di natura”, che caratterizzava la tutela approntata dalla legge n. 1497 del 1939 [c.d. legge “Serpieri”, la prima disciplina organica di tutela forestale in Italia], viene sublimato in una sorta di tutela strutturale, e, in quanto tale, essa ha per oggetto la generalità dei territori boscati” (così ABRAMI, *La normativa ambientale ed i suoi riflessi sull'ordinamento forestale*, in *Riv. dir. agr.*, n. 1/1995, p. 330). Nota l'intento del Parlamento di estendere il più possibile la nozione di bosco LIBERTINI, in *La tutela dell'ambiente: legge 8 agosto 1985 n. 431*, in *Nuove leggi civ.*



quali semplici elementi del paesaggio, è stata affiancata nel 2001 da una disciplina organica di gestione del patrimonio boschivo<sup>65</sup>. Il tradizionale modello di tutela incentrato sulla potenzialità economico-produttiva del patrimonio boschivo si è così nel tempo arricchito per far fronte alla necessità della sua conservazione, consideratane prima ancora l'importanza a livello ecologico<sup>66</sup>, tanto che perfino nella giurisprudenza costituzionale si è affermata l'importanza della "multifunzionalità ambientale" di questo bene, in un contesto normativo di pluralità di oggetti in capo allo stesso sistema di tutele<sup>67</sup>. Anche la giurisprudenza amministrativa ha affermato, del resto, che la "*copertura forestale, necessaria per ritenere sussistente un bosco, deve costituire un sistema vivente complesso [...] tendenzialmente permanente*", stabilendo di conseguenza che "*non è di per sé sufficiente all'integrazione della nozione la mera presenza di piante, le quali, sebbene numerose, non siano tali da sviluppare un ecosistema in grado di autorigenerarsi*"<sup>68</sup>. Il bosco assurge quindi a bene ambientale, ossia a bene pubblico, in cui gli interessi collettivi prevalgono rispetto a quelli del singolo<sup>69</sup>, nella misura in cui anche l'ambiente in sé è divenuto oggetto di tutela costituzionale e di

---

*commentate*, 1986, p. 929. A proposito dell'importanza della legge Serpieri sullo sviluppo della disciplina paesaggistica, v. BROCCA, *A cento anni dalla Legge Serpieri: il contributo del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 al diritto del paesaggio*, in *Riv. Giur. Amb.*, n. 3/2023, p. 793, il quale nota come "si può" in detta legge "*scorgere [...] una tappa, sebbene indiretta, del percorso di riconoscimento nei beni forestali della valenza paesaggistico-culturale [...] in aggiunta all'interesse economico produttivo e a quello ecologico-ambientale*".

<sup>65</sup> Un simile sviluppo ad integrazione della disciplina paesaggistica non giunge affatto inatteso dal momento che proprio la legge Galasso "*segna l'evoluzione concettuale del paesaggio, quale realtà rilevante non soltanto sul piano estetico e sentimentale, dunque ancorato a giudizi altamente soggettivi ed elitari, ma sulla base di un'accezione geografica e ambientale, che implica il ricorso a criteri oggettivi e storicistici*" (BROCCA, cit., p. 800).

<sup>66</sup> v. CROSETTI, *Paesaggio, ambiente e gestione forestale sostenibile*, in *Riv. giur. ed.*, n. 6/2022, pp. 470 ss.

<sup>67</sup> Cfr. Corte cost., n. 105, del 14/4/2008: "*Si può dunque affermare che sullo stesso bene della vita, boschi e foreste, insistono due beni giuridici: un bene giuridico ambientale in riferimento alla multifunzionalità ambientale del bosco, ed un bene giuridico patrimoniale, in riferimento alla funzione economico produttiva del bosco stesso*"; in dottrina v., nello stesso senso, MADDALENA, *Il bosco e l'ambiente*, in *Riv. Giur. Amb.*, n. 5/2009, p. 638. Su una vicenda simile che coinvolgeva più direttamente la materia degli incendi boschivi, la Corte ha avuto modo di ribadire nuovamente la natura "ambientale" (conseguentemente rimessa alla competenza statale) della regolamentazione predisposta alla ricostituzione del bosco, e ha perciò dichiarato illegittima una normativa regionale derogatoria rispetto al termine decennale individuato dal legislatore statale per l'esercizio dell'attività venatoria nei territori percorsi dal fuoco (art. 10, 1° co., l. n. 353/2000): v. Corte cost., n. 144, del 13/6/2022, con nota di SQUILLACE, in *Riv. Giur. Amb.*, n. 2/2023, p. 370.

<sup>68</sup> Cons. Stato Sez. 4, n. 1462, del 4/3/2019. Nello stesso senso, v. anche Cons. Stato Sez. 4, n. 935, del 9/2/2022. Similmente, nella giurisprudenza penale si è affermato, a proposito dell'integrazione dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 181, d. lgs. 42/2004, quando l'intervento in violazione della disciplina urbanistica si esplica su superfici boscate, che la contravvenzione è posta a tutela di "*un bene giuridico inteso come ecosistema, ossia ambiente biologico naturale, comprensivo di tutta la vita vegetale e animale ed anche degli equilibri tipici di un habitat vivente, spesso vulnerabili, anche per attività svolte nel sottosuolo*" (v. Cass. Sez. 3, n. 370, del 9/1/2020, avente ad oggetto interventi realizzati mediante scavamento, di conseguenza inidonei, in ipotesi, a pregiudicare il valore estetico del bosco).

<sup>69</sup> Così CROSETTI, *Paesaggio, ambiente e gestione forestale sostenibile*, cit., p. 475: "*Il coordinamento degli interessi che emerge dalle diverse disposizioni del t.u.f. mette in evidenza il prevalere dell'interesse collettivo su quello personale privatistico dell'imprenditore agricolo-forestale*". v. altresì MADDALENA, cit., p. 639 ss., che ritiene corretto ricorrere all'istituto della proprietà collettiva nella tutela del bene ambientale.



limitazione della libera iniziativa economica privata (v. oggi il nuovo dettato degli artt. 9 e 41 Cost.)<sup>70</sup>.

Come si vede da un'analisi anche non approfondita<sup>71</sup> dello sviluppo della nozione di “bosco” alla luce della varietà di funzioni che questo particolare “bene della vita” può assumere, il contrasto fra una definizione legislativa improntata principalmente su criteri dimensionali e una giurisprudenziale, vocata a ricomprendere in sé un ecosistema piuttosto che una mera “estensione di alberi”, non sembra in verità insanabile: si parla a questo proposito di “nozione a geometria variabile”<sup>72</sup>. Si deve considerare che la legislazione regionale, la pianificazione paesaggistica regionale ed eventuali accordi stipulati fra Regioni e organi territoriali del Ministero dell'ambiente consentono, a norma dell'art. 4, lett. a), del testo unico, di derogare alla definizione “standard” di bosco, di cui al precedente art. 3, per aree caratterizzate da “interesse forestale” o dotate di “specifiche funzioni e caratteristiche”, né va tralasciato, quale raccordo tra le nozioni di bosco enucleate da fonti legislative e giurisprudenziali, il disposto di chiusura di cui all'art. 3, 4° co., del d. lgs. 34/2018, che sostanzialmente fa salve eventuali definizioni integrative di bosco contenute nella legge regionale *“purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita”*.

Come pure sottolineato da alcuni commentatori<sup>73</sup>, previsioni di questo tipo consentono un giusto bilanciamento tra esigenze di certezza normativa e discrezionalità degli enti territoriali nell'individuare le aree soggette a tutela, anche a seconda delle particolarità locali<sup>74</sup>. L'interprete

---

<sup>70</sup> Sui possibili risvolti nel diritto penale del recente intervento del legislatore su queste disposizioni costituzionali, di cui alla l. cost. 11/2/2022, n. 1, si rinvia a RUGA RIVA, *L'ambiente in Costituzione. Cambia qualcosa per il penalista?*, in AA.VV., *Riflessione sulla giustizia penale. Studi in onore di Domenico Pulitanò*, Torino, 2022, p. 185.

<sup>71</sup> In questo contributo è evidentemente impossibile dare spazio a tutte le posizioni emerse in dottrina dalle prime normative a tutela del paesaggio ad oggi. Per una bibliografia più completa si rimanda a CROSETTI, cit., p. 463; ZENNARO, *La tutela paesaggistica di boschi e foreste: dai vincoli al piano e nei rapporti tra piani*, in *Rivista giuridica di urbanistica*, n. 3/2023, pp. 566 ss., in part. 575 ss.

<sup>72</sup> ZENNARO, cit., p. 577, la quale nota come il concetto di bosco applicato di volta in volta *“varia anche in relazione all'autorità giurisdizionale che si trova a dover definire che cosa siano 'bosco' e 'foresta' nel caso concreto”*.

<sup>73</sup> V. POMPEI, cit., 1668. In giurisprudenza, v., in materia di contravvenzioni paesaggistiche, Cass. Sez. 3, del 2/7/1994, Daroit, in *Archivio giurisprudenziale della circolazione*, 1995, p. 156, ma reperibile anche in banca dati *ForoPlus*, che non ritiene sufficiente, per escludere l'applicazione della nozione di “bosco” un mero riferimento *“ad una nozione restrittiva del territorio coperto da bosco”*, a prescindere dalle fonti regionali e dagli atti pianificatori esistenti; Cass. Sez. 3, del 24/9/1999, in *Riv. Pen.*, 2000, p. 36; più recentemente Cass. Sez. 4, n. 51808, del 25/11/2014, Giuliani: *“La nozione di territorio coperto da bosco a fini di sottoposizione a vincolo paesaggistico è, dunque, una nozione normativa oltre che naturalistica, il cui accertamento deve essere necessariamente correlato alle vicende che hanno in concreto interessato la nascita e la vita di una determinata porzione del territorio, desumibili dal complessivo intrecciarsi degli interventi, anche di tipo amministrativo, che ne hanno regolato la gestione”*. In senso contrario, accogliendo una nozione limitata al rispetto dei parametri normativi, v. Cass. Sez. 3, n. 32807, del 23/4/2013; Trib. Chieti, n. 1042, del 3/12/2018, in *DeJure*.

<sup>74</sup> v. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 51; a proposito dell'integrazione di nozioni aventi una diretta ricaduta sui precetti penali da parte della legge regionale, v. inoltre ID., *Diritto penale, regioni e territorio: tecniche, funzioni e limiti*, 2012, pp. 47 ss., secondo cui un tale intervento non è “[portatore] di valutazioni meramente tecniche,





deve quindi poter fare riferimento a fonti diverse da quelle statali nell'individuare l'oggetto del reato: verranno così "assimilate a bosco", "per le materie di competenza esclusiva dello Stato"<sup>75</sup>, anche aree che possono non presentare i requisiti dimensionali stabiliti in via generale dalla legge statale, oppure non essere contrassegnate dalla presenza di vegetazione necessariamente "arborea", come può avvenire per la macchia mediterranea, ma che presentino, sulla base della normativa o della pianificazione regionale (o delle altre fonti indicate nel citato art. 4, lett. a)), caratteristiche tali da richiedere un pari livello di tutela rispetto alle superfici ricomprese nella definizione generale.

Resta fermo, ad ogni modo, che le definizioni normative, da qualsiasi fonte provengano, possono essere valorizzate per la ricostruzione del fatto tipico di incendio boschivo soltanto nel limite in cui riguardino il patrimonio boschivo "*in sé considerato*"<sup>76</sup>, proprio per evitare l'impiego di una fattispecie delittuosa caratterizzata da una severa comminatoria di pena per la tutela di interessi diversi dall'integrità del bosco quale bene ambientale, come la mera funzione di pianificazione degli enti competenti<sup>77</sup>. Evitando così che le definizioni normative di "bosco" vengano impiegate anche in contesti dove tale bene ambientale di fatto non è presente, si riesce meglio a conciliare la tutela del patrimonio boschivo con esigenze di razionalità insite nell'applicazione di più fattispecie poste a tutela dell'ambiente, con particolare riguardo ai nuovi reati di inquinamento e disastro ambientale di cui agli artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p. Essi richiedono, com'è noto, il verificarsi di un evento - in un caso, di "*compromissione o deterioramento significativi e misurabili [...] di un ecosistema, [ovvero] della biodiversità [...] della flora o della fauna*", nell'altro, di "*disastro*" caratterizzato da "*alterazioni [...] irreversibil[i]*" o delle quali la rimozione risulti "particolarmente onerosa" - che, con ogni evidenza, nulla esclude possa coincidere con l'"incendio su boschi, selve o foreste", soprattutto se aggravato dal "grave danno all'ambiente" come previsto all'art. 423-*bis*, 3° co<sup>78</sup>.

---

*ma riflette – legittimamente – le scelte politiche attinenti il campo di materia oggetto di disciplina*".

<sup>75</sup> Considera invece un'operazione analogica *in malam partem* estendere il concetto di bosco rilevante per l'integrazione del reato di incendio boschivo alle aree "assimilate a bosco", in base al citato art. 4, REYNAUD, *Il restyling del delitto di incendio boschivo*, cit., p. 95.

<sup>76</sup> RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 316. Nello stesso senso, v. MADEO, *Disposizioni penali a tutela della fauna e della flora*, in PALAZZO-PALIERO (a cura di), *Trattato di diritto penale*, XI, *Reati contro l'ambiente e il territorio*, Torino, 2019, p. 446; DI NARDO-DI NARDO, cit., p. 74.

<sup>77</sup> Si pensi ad esempio ad un incendio che divampi in un'area spoglia di vegetazione arborea ma vincolata ai fini di rimboschimento nei termini di cui all'art. 4, lett. b), d. lgs. 34/2018: essa, quantunque "assimilata a bosco", non potrà rilevare come tale per l'applicazione della norma penale, proprio perché tale definizione normativa persegue solo in via indiretta finalità di tutela del bosco in quanto "bene ambientale", partendo essa dal presupposto che sulla superficie vincolata non sia presente di fatto alcun bosco.

<sup>78</sup> In particolare, sull'applicazione di questa circostanza del reato in concorso con il delitto di disastro ambientale di cui all'art. 452-*quater* c.p., si v. di recente, per una prospettazione teorica (con risvolti anche sul fatto di disastro ambientale previsto all'art. 452-*quater*, n. 3, ossia la causazione di una "offesa alla pubblica incolumità"), BIN, *Il reato eventualmente complesso come (unica) ipotesi di concorso apparente ulteriore rispetto alla specialità*, in *Leg. Pen.*,



Posto in questi termini l'oggetto materiale del reato, occorre confrontarsi con l'orientamento giurisprudenziale dominante che, come visto, ampliando a dismisura la nozione di bosco attraverso l'improprio richiamo al citato art. 2, l. n. 353/2000, ricostruisce la fattispecie delittuosa in chiave di pericolo, sia pure concreto<sup>79</sup>, per il patrimonio boschivo. Al contrario, condensare in un determinato evento lesivo il disvalore del fatto<sup>80</sup>, riportando invece il reato al paradigma di quelli di danno, permette di limitare l'anticipazione all'infinito della tutela penale, fino a risalire ad atti privi di vera rilevanza offensiva per il bene giuridico protetto, come, neanche troppo velatamente, sembra dal canto suo orientarsi la giurisprudenza nell'applicazione della fattispecie in questione<sup>81</sup>.

Tenendo, cioè, come base per la ricostruzione della fattispecie l'evento lesivo costituito dall'incendio sul bosco, si riesce a strutturare un sistema di tutela del bene incentrato sull'individuazione di condotte prodromiche che sia coerente con le esigenze di razionalità insite nell'utilizzo dello strumento penale, che anche in questa fattispecie opera come *extrema ratio*<sup>82</sup>, una volta esaurita l'operatività di istituti extrapenalistici di prevenzione del fenomeno previsti, come si è accennato, dalla stessa legge quadro. In primo luogo, entra in gioco la figura di tentativo di incendio, la quale, perfettamente ammissibile in un reato di danno, troverebbe applicazione in tutte quelle ipotesi in cui, anche grazie al solerte intervento delle forze dell'ordine, si riesce a controllare il fuoco e ad evitare che, da poche piante, coinvolga l'intera estensione boscata. In secondo luogo, non si deve dimenticare che il "pericolo di incendio" è altresì elemento costitutivo del reato di cui all'art. 424 c.p., fattispecie strutturalmente diversa rispetto a quelle di "incendio" in quanto reato di pura condotta<sup>83</sup>, la quale può applicarsi anche al "fuoco" appiccato su "boschi, selve o foreste",

9/5/2023, pp. 37 ss.; mentre per un caso emerso in giurisprudenza, v. Trib. Pisa, 17/9/2021, in questa *Rivista*, n. 4/2022, commentata da RUGA RIVA, *La prima sentenza di merito sul disastro ambientale. Un inaspettato caso di d'incendio disastroso per l'ambiente*, *ibidem*, 63.

<sup>79</sup> Nella sentenza in commento si fa riferimento alla "possibilità di propagazione" e alla "difficoltà di spegnimento" delle fiamme e si indicano alcuni elementi utili per desumere la presenza di tali indici di "suscettibilità di espansione" del fuoco sul bosco (cfr. la definizione di incendio boschivo fornita dall'art. 2, l. n. 353/2000), quali, fra le caratteristiche dell'area, il fatto di essere questa "scoscesa, esposta ai venti, coperta di vegetazione", ovvero, nell'ambito della condotta del reo, "l'accensione di due inneschi e il fatto di avere con sé ancora sufficiente liquido infiammabile con cui alimentare le fiamme".

<sup>80</sup> Cfr. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., p. 22, per cui è il "verificarsi dell'evento" a incarnare "tutto il contenuto offensivo della fattispecie".

<sup>81</sup> Eloquente sotto questo aspetto è in particolare Cass. Sez. 1, n. 36713, del 22/4/2015, la quale senza problemi impronta esplicitamente il paradigma di tutela sul "pericolo del pericolo": "deve poi ribadirsi il principio secondo cui il delitto de quo ha natura di reato di pericolo, che risulta integrato allorché sorga il pericolo di incendio suscettibile di espansione".

<sup>82</sup> Cfr. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 315, secondo cui, "alla luce del criterio della *extrema ratio*, è del tutto fisiologico che il concetto di incendio boschivo in diritto penale non coincida con quello valido per il diritto amministrativo [...] e civile", dal momento che la definizione di cui all'art. 2 della legge quadro finirebbe, "se applicata all'art. 423-bis, con l'avallare la punizione, con serie pene detentive, di condotte non concretamente dannose per il patrimonio boschivo".

<sup>83</sup> Questa fattispecie fa parte, nella sistematica dei delitti contro la pubblica incolumità, di quelle di "pericolo indiretto", le quali incriminano condotte di "pericolo del pericolo comune", e sono volte a scongiurare la verifica dell'evento



stante l'esplicito disposto di cui al 3° co.<sup>84</sup>: l'appiccamento di un fuoco su un "bosco", cioè, si configura indipendentemente dalla verifica di un incendio<sup>85</sup>.

Si può obiettare a queste critiche che, almeno sul piano formale, la Cassazione ha sempre richiesto - anche per ritenere sussistente il pericolo di propagazione delle fiamme su un bosco, necessario in ipotesi per l'integrazione del fatto tipico di "incendio boschivo" quando ad essere aggrediti sono "terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi" ad esso - che si verifichi un "incendio" inteso come "*fuoco [che] divampi in vaste proporzioni, irrefrenabilmente, con fiamme divoratrici che si propagano con potenza distruttrice*", e che di conseguenza "*non ogni fuoco è di per sé qualificabile come incendio, tale essendo quello in cui le fiamme, non controllate e non facilmente controllabili, assumano i connotati predetti*"<sup>86</sup>. E tuttavia, per la corretta individuazione dell'elemento oggettivo di una fattispecie di incendio speciale rispetto a quella, generale, che continua ad essere prevista dall'art. 423 c.p., non si può prescindere dalla realizzazione della lesione cui la legge ricollega il disvalore dell'evento. Non si comprende infatti il motivo per cui, se ad integrazione della tutela penale offerta mediante la figura di incendio "comune", incentrata sulla verifica di un certo evento di pericolo, il legislatore ha previsto l'ipotesi di anticipazione della tutela penale di danneggiamento "pericoloso" (art. 424, 1° co., c.p.)<sup>87</sup>, fissando invece il disvalore

cui il legislatore, nell'impianto originario del codice, ricollega la presunzione di pericolo per la pubblica incolumità attraverso le corrispondenti fattispecie di pericolo "diretto". Comune a tutte le figure di "comune pericolo" è la centralità dell'evento: se nei reati di "pericolo diretto" esso è inserito dal legislatore "*tra le attività preparatorie/prodromiche e il risultato finale temuto*", per le figure di "pericolo indiretto", "strutturate come pericolo di disastro", esso, quantunque collocato al di fuori della fattispecie, rimane un pur sempre necessario referente fattuale, "*destinato a servire da pilastro per tutte le ulteriori "campate" del pericolo comune*" (GARGANI, cit., p. 151). Per quanto qui interessa, quindi, applicando l'art. 424 c.p. il giudice dovrà essere in grado di dimostrare la concreta prospettazione dell'evento "incendio". Il rapporto fra i reati di incendio ex artt. 423 e 423-bis c.p., e di "danneggiamento seguito da incendio", ex art. 424 c.p., è così "*di alternatività e complementarità*", nel senso che l'incriminazione della condotta prodromica prevista nel secondo preclude la verifica dell'evento di pericolo enucleato nel primo (v. GARGANI, cit., pp. 157 ss., spec. 159, nt. 113, nonché, più diffusamente, pp. 263 ss.).

<sup>84</sup> Nella struttura della fattispecie di cui all'art. 424 c.p., il 3° co. costituisce una previsione di delitto aggravato dall'evento, e stabilisce una cornice autonoma di pena per l'appiccamento del fuoco "su boschi, selve o foreste" a cui segue "l'incendio", attraverso il rinvio alle sanzioni previste nell'art. 423-bis c.p. per l'incendio boschivo (con ciò suscitando dubbi in alcuni commentatori intorno al rispetto del principio di colpevolezza, v. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, cit., p. 518; GARGANI, cit., p. 277).

<sup>85</sup> V. Trib. Crotone, del 4/1/2008 (massima) in *Il merito*, n. 7-8/2008, p. 66 (anche in *DeJure*), la quale, ancorché richiamandosi all'art. 2, l. n. 353/2000, afferma: "*invero, per incendio, secondo l'elaborazione giurisprudenziale, si intende un fuoco distruggitore di grandi proporzioni, che tende a diffondersi e progredire, spegnibile solo con difficoltà. Tale accezione trova riscontro nella lettura dell'art. 424 c.p. che distingue in modo chiaro l'appiccamento del fuoco, il quale determina l'abbruciamento di una cosa in tutto o in parte, pur senza sprigionare fiamme, e l'incendio vero e proprio il quale richiede invece i presupposti sopra evidenziati*".

<sup>86</sup> V., *ex multis*, Cass. Sez. 4, n. 39136 del 19/6/18. Nella sentenza in commento, cfr. sempre Considerato in Diritto, § 3.1.

<sup>87</sup> Come da costante insegnamento giurisprudenziale, elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 424, 1° co., c.p., è la presenza di un pericolo - concreto - di incendio a seguito dell'appiccamento del fuoco, non essendo sufficiente, ai fini dell'integrazione del fatto tipico, il mero intento di danneggiare la cosa altrui: v., *ex multis*, Cass. Sez. 1, n. 14825, del 4/3/2020; Cass. Sez. 1, n. 20453, del 23/4/2014; Cass. Sez. 2, del 17/10/2014. In dottrina, v. DODARO-FERRI, *Danneggiamento seguito da incendio. Differenze rispetto all'incendio ed al danneggiamento*, in *Riv. Pen.*, n.



del fatto su una determinata condotta (l'appiccamento del fuoco), per il nuovo delitto di incendio boschivo egli avrebbe al contrario deciso di lasciare libero spazio, a fronte della previsione del medesimo evento (“incendio”), ad interpretazioni di esso atte ad assorbire la funzione anticipatoria della richiamata fattispecie di mera condotta. Come osservato sopra, infatti, l'appiccamento del fuoco conserva una sua indipendenza rispetto alla nozione di “incendio”, configurandosi come “pericolo di incendio” anche rispetto al particolare oggetto di “boschi, selve o foreste”. Se integra la fattispecie di cui all'art. 423-*bis* c.p. un principio di incendio sviluppatosi accanto ad un'area boschiva, che è in ipotesi idoneo a mettere in pericolo l'intera foresta, quali condotte integrerebbero soltanto il tentativo<sup>88</sup> o il danneggiamento di cui all'art. 424 c.p. (si pensi a chi appicca il fuoco a del fieno, degli sterpi o della legna ubicati nelle vicinanze del bosco)? Risalire, per ritenere integrata una di queste due figure delittuose, a condotte ancora antecedenti rispetto all'accensione di un fuoco in modo tale da causare pericolo per il bosco (ad es., essere trovati in possesso di liquido infiammabile durante il transito in aree ricoperte da foreste) rischierebbe di comportare inaccettabili violazioni del principio di offensività, nel senso che il fatto concreto risulterebbe insuscettibile di pregiudicare l'interesse tutelato. Ed è perciò inevitabile che nella prassi si appiattiscano sulla medesima fattispecie di incendio condotte dal significato offensivo molto diverso, le quali, al netto della modulazione giudiziale della pena nei limiti edittali vanno incontro indifferentemente a pesanti conseguenze sanzionatorie<sup>89</sup> (è appena il caso di ricordare che il minimo edittale per il fatto doloso, a fronte dei recenti inasprimenti, è fissato a ben sei anni di reclusione), anche di natura non solo detentiva (si pensi al compendio di pene accessorie che consegue la condanna “per il reato di cui all'art. 423-*bis*, 1° co.”, a norma del nuovo art. 423-*ter* c.p.).

---

10/1999, p. 801; GARGANI, cit., p. 265.

<sup>88</sup> Autorevole dottrina si è espressa contro la configurabilità delle figure di delitto tentato nei reati di pericolo, denunciando l'irragionevolezza di sanzionare fatti che comportano meramente “il pericolo di un pericolo, cioè, in sostanza, il tentativo di un tentativo” (così PETROCELLI, *Il delitto tentato*, Padova, 1955, p. 51). Nel susseguente dibattito, a sostegno dell'ammissibilità del tentativo nei reati di pericolo presunto si v. GARGANI, cit., p. 131, secondo cui proprio la tipizzazione di un evento determinato a cui il legislatore vincola l'accertamento del pericolo permette di orientare in modo sufficientemente sicuro la verifica dell'idoneità e dell'univocità degli atti diretti a cagionarlo richiesta dall'art. 56 c.p. Viceversa, nei reati di pericolo concreto, come sono le fattispecie di pericolo c.d. indiretto, quali quella di cui all'art. 424 c.p., “difettando un referente di danno rispetto alla fattispecie consumata, viene meno la possibilità di postulare – rispetto al connotato del pericolo – un'anticipazione di tutela capace di integrare gli elementi tipizzanti richiesti”; nello stesso senso, v. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., p. 167; DE FRANCESCO, *L'enigma del tentativo: vicende sistematiche e interrogativi politico-criminali*, in *Leg. Pen.*, n. 3/2002, p. 927; nonché, più di recente, ID., *Il tentativo nei reati di pericolo. Prospettive di un dialogo ermeneutico*, in *Cass. Pen.*, n. 5/2013, p. 1731. Per l'opinione secondo cui anche nei reati di pericolo presunto non si può ammettere il tentativo, v. per tutti FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, parte generale*, Bologna, 2014, p. 495. In giurisprudenza, con riferimento al tentativo d'incendio, si pronuncia favorevolmente Cass. Sez. 1, n. 4417, del 14/1/2009.

<sup>89</sup> Il problema dell'eccessivo rigore sanzionatorio con riguardo a fatti connotati da minore intensità offensiva è avvertito, con riferimento alle modifiche del 2023, anche da REYNAUD, in *Focus sulla recente novella in materia penale ambientale*, cit., pp. 79-80.



LEXAMBIENTE

Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente

Fasc. 2/2024

In quest'ottica, si ritiene di affermare, contrariamente a quanto ritiene la Corte di Cassazione nella sentenza in commento in senso conforme ai plurimi precedenti, che l'evento-danno rispetto al bene "bosco" *deve* "manifestarsi completamente" per ritenere integrata la fattispecie di incendio boschivo. Così, l'interprete non può fare riferimento a nozioni dell'oggetto del reato come quella che si ricava dal disposto dell'art. 2, l. n. 353/2000, che comportino un'anticipazione dell'intervento penale ultronea rispetto alle esigenze di tutela insite nella norma, le quali, invece, si concentrano sul "bosco" individuato nella sua materialità, sulla base cioè sia della definizione normativa dello stesso, sia della valorizzazione in concreto di tutti quegli elementi naturalistici che ne fanno, come rilevato, un bene ambientale di primaria importanza per la vita umana.